



COMUNE DI GENOVA



PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" PER GLI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI ALCUNI TRATTI DI VIA SAN MARINO E DEL GIARDINETTO SOTTOSTANTE LA PALAZZINA NN. 209 E 211 DELLA STESSA VIA.

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Nella sede degli uffici municipali situati in Genova, Via Sampierdarena civ. 34 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2022-302.0.0.-51 del 29/08/2022 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto

TRA

II COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del citato Regolamento, da:

1

Dott.ssa Simonetta Barboni, nella sua qualità di Direttore del Municipio Centro Ovest, nominato con provvedimento del Sindaco n. 169 del 18 giugno 2021, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta

E

La signora Caterina Iacopi con residenza in Genova ~~via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102~~, di seguito denominata "Proponente", in rappresentanza di un gruppo di cittadini attivi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse indicate nella Determinazione Dirigenziale 2022-302.0.0.-51 del 29/08/2022 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione



COMUNE DI GENOVA



ART. 2 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente Patto di Collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del Regolamento medesimo;

Oggetto della proposta di collaborazione sono gli interventi relativi alla pulizia e alla cura degli spazi delimitati dall'allegata planimetria e comprendenti:

- Via San Marino, innesto da Via Bartolomeo Bianco, presso il Circolo dei Cacciatori, a scendere sino al tratto stradale sopra il plesso scolastico dell'omonima via (Istituto Comprensivo San Francesca da Paola);
- il secondo tratto pedonale, con scalette annesse, sino ai giardinetti sottostanti la palazzina di Via San Marino nn. 209 - 211;
- il giardinetto sottostante la palazzina nn. 209 - 211;
- il tratto terminale pedonale che immette in via San Marino.

ART. 3 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA IN FORMA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio Centro Ovest e il Proponente per la realizzazione degli interventi di pulizia dei sedimi pedonali, la potatura bassa di rametti e similari di intralcio alla viabilità, la tinteggiatura dei corrimano e delle balaustre in ferro e la cura del giardinetto circoscritta alla pulizia e alla tinteggiatura delle panchine presenti;

Il Proponente avrà inoltre cura dei manufatti ivi già presenti e attuerà ogni forma di collaborazione orientata alla convivenza in armonia con i soggetti gestori degli spazi limitrofi.

ART. 4 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Soggetti firmatari del presente Patto si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza.

Ispirano le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di Uffici interni od Enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati all'art. 3 del presente Patto nel rispetto dei principi del suddetto Regolamento.



COMUNE DI GENOVA



Il Proponente si impegna all'esecuzione delle attività di cui all'art. 3.

Qualunque intervento di modifica allo stato attuale, o di modifica di quanto concordato in sede di sottoscrizione del Patto, in ordine alla vegetazione, impianti e manufatti, dovrà essere, sempre, preventivamente concordato con gli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest. In particolare si specifica che non è possibile piantare e potare alberi, mettere a dimora piante, piccoli arbusti e/o fiori, recinzioni cartelli e similari, se non preventivamente autorizzati.

Gli interventi di modifica allo stato attuale non autorizzati per iscritto direttamente dagli Uffici Tecnici del Municipio Centro Ovest, dovranno essere rimossi secondo i tempi e le modalità indicate dagli Uffici competenti del Municipio, ed ogni relativo onere per il ripristino dello stato dell'arte al momento della sottoscrizione della presente Convenzione sarà addebitato al Proponente.

Il Proponente si impegna inoltre ad assicurare la fruizione pubblica dello spazio/area verde per tutti i cittadini e a non utilizzare in via esclusiva in nessuna fascia oraria lo spazio/area verde per attività proprie che non siano fruibili da tutta la cittadinanza.

ART. 5 – FORME DI SOSTEGNO

Il Municipio Centro Ovest si impegna a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente Patto attraverso:

- la fornitura di piccole attrezzature e di beni di consumo di modesta entità (ad es. pennelli e colori per la tinteggiatura delle ringhiere e delle balaustre, sacchetti, cestini), sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio stesso e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;
- l'esonero per il Proponente del pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari, forniti dal Municipio, di dimensioni massime 40 x 50 che riporteranno il logo del Comune di Genova e del Municipio Il Centro Ovest e la frase "Il Comune di Genova e il Municipio Il Centro Ovest ringraziano i volontari che si occupano della cura e della pulizia di questi spazi", di identico carattere e titolo per tutte le aree interessate;
- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di Collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Si impegna altresì a svolgere le attività previste dal Patto nel rispetto delle vigenti norme di Legge e dei Regolamenti del Comune di Genova.

Per l'attuazione delle attività previste dal Patto il Proponente si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. facendole osservare ai soggetti coinvolti nella loro realizzazione.



COMUNE DI GENOVA



In caso di emergenza sanitaria il Proponente si impegna a rispettare e far rispettare a ciascun soggetto coinvolto nel Patto, ciascuno per le proprie competenze, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza in attuazione delle disposizioni statali, regionali e locali per il territorio della Regione Liguria.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Patto sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso Terzi" del Comune di Genova;

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione è anche prevista la copertura assicurativa dei privati, in qualità di cittadini attivi, contro gli infortuni. Per i cittadini attivi la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova prevede il limite di età non superiore a 85 anni per la validità delle garanzie assicurative;

Ai fini della copertura assicurativa, l'elenco nominativo dei cittadini attivi e ogni ulteriore variazione dello stesso, deve essere comunicato per iscritto al Municipio Centro Ovest prima dello svolgimento delle attività che prevedano la partecipazione dei cittadini singoli;

La copertura assicurativa non è operante per le persone che siano ritenute direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione delle attività, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave. Pertanto, eventuali danni (a sé e/o a terzi) che siano riconducibili a condotte dolose o gravemente colpose dei cittadini attivi sono di regola al di fuori dell'area di rischio assicurata e non risultano coperti dall'operare di una assicurazione, restando direttamente a carico di chi ne sia responsabile;

4

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna a predisporre una relazione illustrativa delle attività svolte, comprensiva di eventuale rendicontazione contabile;

La rendicontazione deve contenere informazioni relative agli obiettivi, alle azioni, ai risultati, alle risorse disponibili e alle modalità di utilizzo delle stesse;

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica;


Il Proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla piattaforma del Comune di Genova dedicata all'amministrazione condivisa.

ART. 9 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.



COMUNE DI GENOVA



ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente Patto di Collaborazione ha durata di anni 2 (due) dalla data della determinazione di approvazione a meno che non intervenga disdetta di una delle Parti, che dovrà essere inviata all'altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza stessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza obbligo di motivazione alcuna;

È obbligo del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto;

Il Municipio Il Centro Ovest, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente Patto.

ART. 11 – MODIFICHE AL PATTO

Ogni eventuale modifica del presente Patto dovrà essere espressamente concordata tra le Parti per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola contrattuale che si intende modificare e/o integrare.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Proponente riceve da parte del Comune di Genova - Municipio Il Centro Ovest, titolare del trattamento, l'informativa sulla protezione dei dati ex artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e accettano di scambiarsi i dati in relazione agli adempimenti connessi al presente Patto.

ART. 13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto nel presente patto di Collaborazione, vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani", che si intende letto e conosciuto da parte dei soggetti firmatari all'atto della sottoscrizione del presente Patto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 31/08/2022

Per il Comune di Genova – il Direttore Municipi Centro Ovest e Valpolcevera
Dott. Simonetta Barboni

Il Proponente
Signora Caterina Iacopi

